COMUNE DI ROMA UFFICIO SPECIALE PIANO REGOLATORE

UFFICIO PIANO REGOLATORE IL DIRETTORE (Avv. Gino Scafi) Leock

UFFICIO SPECIALE PIANO REGOLATORE IL DIRIGENTE TECNICO (Prof. Ing. Pietro Samperi)

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 18 APRILE 1962 N. 167 PER IL PIANO DELLE ZONE DA DESTINARE ALL' EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

PIANO DI ZONA

bis

LA

RUSTICA

COPIA CONFORME all'origina", die de

0 1 10 - 19 10 10 10 10 1969 6.144433 del 26-8-1970 Ong. giovanni onetti

arch, stefano anna maria leone arch. alessandra montenero

i disegnatori

il vice coordinatore

marlo cudini

PONGEGNERE DIRETTORE DI SERVIZIO Don Ing Gianni - Onelli Mada;

UFFICIO SPECIALE PIANO REGOLATORE IL DIRETTORE (Dr. R. Sharra)

ELAB. GRAF.

COMPENDIO DELLE NORME URBANISTICHE-EDILIZIE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO

ELABORAZIONE

ADOZIONE

COMPENDIO DELLE NORME URBANISTICHE EDILIZIE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO DI ZONA N.16 BIS

L'edificazione nell'ambito del presente piano di zona è disciplinata dalle norme generali approvate con D.M. 11.8.1964 n.3266 e modificate con D.M. 23.12.1966 n. 2046 allegate al presente piano quale parte integrante dello stes so salvo le specifiche prescrizioni di cui ai seguenti articoli:

ART. 1

L'art. 4 delle norme generali citate è sostituito dal seguente:

"Le sezioni stradali sono unificate in un solo tipo di m.14.00.

Tali sezioni in alcuni tratti particolari raggiungono misure maggiori, desumibili dall'elaborato grafico n.2/3 del piano di zona, in corrispondenza di aree destinate ai parcheggi".

ART. 2

L'art. 5 comma quarto delle norme tecniche genera li citate è sostituito dal seguente: "Le altrant de mine corsectité delle mingole zone mono quelle indicate nell'elabore me grafico A by 1 del plant di zone".

ART. 3

L'art. 6 delle norme tecniche generali citate è sostituito dal seguente:

"Gli edifici prospicienti aree destinate a verde pubblico, a servizi pubblici o aree edificabili, non facenti parte di zone di cui alla legge 167, dovranno avere un distacco minimo di m. 6,00 dalla linea di delimitazione di zona.

Nel caso di edifici ricadenti nell'ambito di aree vincolate dai piani di zona in esecuzione della legge 167, il distacco minimo di ciascun edificio dal confine dell'area a disposizione dovrà essere di m. 6,00.

La sagoma dei fabbricati prospettanti su strade deve essere contenuta entro l'inclinata a 45° (rapporto 1 ad 1) con origine dal filo stradale del fronte opposto nel caso che l'area prospettante sia a destinazione pubblica e dai distacchi minimi previsti dalle norme relative alle singole zone, nel caso che l'area prospettante abbia destinazione residenziale o commerciale.

L'ordinata va misurata facendo coincidere l'intersezione degli assi con le linee effettive o presunte di spiccato di ciascun fabbricato.

Le sagome dei fabbricati non prospettanti su strada devono essere contenute entro le inclinate a 45° aventi per ascissa la distanza tra i due fabbricati, misurata al piede dei fabbricati, e per ordinata la stessa misura facendo coincidere l'intersezione degli assi con le linee effettive o presunte di spiccato di ciascun fabbricato.

La sagoma dei fabbricati affacciantesi su aree con destinazione a servizi pubblici deve essere contenuta nell'inclinata a 45° (r pporto 1 a 1) con origine dalla linea di delimitazione di zona.

La sagoma dei fabbricati affacciantisi su area edificabile non soggetta al vincolo di cui alla legge 167 dovrà essere contenuta nella inclinata a 45° (rapporto 1 a 1) con origine dal distacco minimo previsto dalle norme relative alle singole aree oltre la linea di delimitazione di zona.

A parziale deroga possono essere ammessi previ distacchi tra la fronte di un corpo di fabbrica e la testata di un'altro, testata la cui larghezza non sia superiore a m. 15 tra due spazi interni o tra spazio interno e strada: tali brevi distacchi debbono essere pari almeno alla metà dell'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a m. 12.

Nessuna misura minima di distacco viene fissata tra testate di edifici prive di vedute e di luci.

Tra le facciate di edifici prive di finestre di stanze abitabili, ivi comprese le cucine, valgono le norme stabilite per le chiostrine dal Regolamento Generale Edilizio vigente, purchè la projezione ortogonale di un fronte sull'altro non sia superiore a m. 10,00

Le distanze tra i fabbricati saranno misurate dal perimetro ester no dei muri di qualsiasi avancorpo o corpo a sbalzo chiuso".

ART.4

L'art. 9 delle norme tecniche generali è così sostituito:
"Sono eccezionalmente consentite costruzioni accessorie purchè siano
esclusivamente utilizzate per servizi sociali e collettivi della resi
denza/richieste da Enti pubblici.

La superficie coperta di tali costruzioni non deve superare 1/10 dell'area a disposizione non impegnata dall'edificio o dagli edifici principali. L'altezza massima consentita non può superare m. 4,00.

La destinazione d'uso dovrà essere vincolata con atto notarile registrato e trascritto.

Tutti gli spazi interni al lotto non impegnati dall'edificio o dagli edifici principali nè da strade o rampe di accesso ai piani seminaterrati o interrati, nè da piazzali per la sosta delle autovetture, do-

vranno essere sistemati e mantenuti a giardino".

ART. 5

L'art. 10 comma primo delle norme tecniche generali citate è sost<u>i</u> tuito dal seguente:

" Al di fuori della sede stradale, su aree interne a lotti edificabili debbono essere riservate aree per il parcheggio delle autovetture in ragione di almeno mq.1 ogni mc.20 di costruzione fuori terra, per edifici destinati a residenze e negozi e di mq. 1 ogni mc.10 per edifici destinati ad altri usi (Uffici, magazzini, servizi pubblici, ecc.).

I parcheggi dovranno essere a servizio esclusivo delle costruzioni e potranno essere ricavati unicamente ai piani seminterrati e cant<u>i</u> nati degli edifici o anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse in appositi piazzali di sosta.

Gli accessi dei parcheggi e delle autorimesse sulle strade pubbli che dovranno essere particolarmente studiati ai fini di non intralciare il traffico veicolare sulle strade stesse."